

Legge regionale 27 luglio 1979, n. 47 (BUR n. 34/1979)

ISTITUZIONE DEL CAPITOLO D'ENTRATA PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO E DEI CAPITOLI DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI TERRENI INSTABILI E PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO FERROVIARIO PONTE NELLE ALPI - CALALZO, IN PROVINCIA DI BELLUNO

Art. 1

A seguito del finanziamento assegnato dall' Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato alla Regione Veneto per i lavori di consolidamento di terreni instabili per la protezione del tronco ferroviario Ponte nelle Alpi - Calalzo, da eseguirsi in concessione dell' Amministrazione Provinciale di Belluno, sono apportate al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1979, le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata	Competenza	Cassa
In aumento		
Cap. 041004031		
"Assegnazione dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato per l'esecuzione dei lavori di consolidamento di terreni instabili e per la protezione del tronco ferroviario Ponte nelle Alpi - Calalzo"	L. 8.892.000.000	L. 8.892.000.000
(Capitolo di nuova istituzione)		
Stato di previsione della spesa		
In aumento		
Cap. 031003018		
"Spesa per l'esecuzione di lavori di consolidamento di terreni instabili e per la protezione del tronco ferroviario Ponte nelle Alpi - Calalzo"	L. 8.892.000.000	L. 8.892.000.000
(Capitolo di nuova istituzione)		

Art. 2

I lavori di cui al precedente art. 1, affidati in concessione all' Amministrazione Provinciale di Belluno, sono eseguiti a norma delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici di interesse regionale

Art. 3

L' importo dei lavori affidati all' Amministrazione Provinciale di Belluno viene aumentato di un' aliquota pari al 2 per cento per spese generali e tecniche relative alla direzione dei lavori.

In corso d' opera sono concessi acconti fino ai 9/ 10 dell' ammontare dei lavori eseguiti e delle spese sostenute, aumentato dell' aliquota per spese generali.

Il saldo viene corrisposto dopo l' approvazione degli atti di collaudo.

Sulla restante aliquota del 3 per cento per spese generali e tecniche accordata alla Regione dall' Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, graverà il contributo regionale sulla spesa di progettazione, la spesa di collaudo e la spesa per eventuali ulteriori indagini tecniche e geologiche.

Art. 4

L' alta sorveglianza dei lavori previsti dalla presente legge è affidata al Dipartimento per la Viabilità ed i Trasporti con facoltà di avvalersi in loco dell' Ufficio del Genio Civile di Belluno.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta